SINDACATO UNITARIO SPECIALITA' ORTOGNATODONZIA

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituito il S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia.

ART, 2 ARTICOLAZIONE

Il S.U.S.O. si articola in organismi territoriali che convergono a livello unitario e centrale nell'Assemblea Nazionale e negli Organismi indicati nello Statuto.

La Sezione è l'entità che rappresenta l'Organismo territoriale minimo e la sua estensione non può essere minore di quella del territorio di una provincia.

E' possibile a fini funzionali l'accorpamento del territorio di più province al fine di consentire la costituzione di una Sezione interprovinciale alla quale dovranno necessariamente appartenere almeno 5 Soci.

Il Comitato Delegati Internazionali si articola con gli Organismi Sindacali Internazionali.

ART. 3 SEDE

Il Sindacato avrà sede sociale presso i locali di Torino - Largo Re Umberto, 104. ART. 4 SCOPI

Il Sindacato ha come scopi:

- a) L'attuazione, il potenziamento e la diffusione della branca Ortognatodontica per la realizzazione di un piano di medicina preventiva, intercettiva e curativa.
- b) L'inserimento dei Cultori della specialità operanti nel nostro paese, nell'ambito di analoghi movimenti di azione e di cultura sviluppatisi negli altri Paesi ed in specie nei Paesi membri della C.E.E.
- c) La tutela unitaria degli interessi degli Specialisti in Ortognatodonzia che si dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale disciplina, tanto al fine di una loro migliore identificazione nel contesto dell'assistenza sanitaria nazionale, e internazionale, quanto al fine di rendere più operante e fattivo questo settore specialistico.
- d) La promozione di iniziative atte a sviluppare la Specialità tramite l'istituzione di scuole di specializzazione in Ortognatodonzia, così da formare personale specialistico tanto a livello medico che ausiliario, onde promuovere una adeguata presenza su scala nazionale, affrontando in via intercettiva e preventiva il problema della mobilità e della salute per ciò che concerne in modo particolare la Ortognatodonzia, nel contesto globale stomatologico.
- e) Redigere annualmente un elenco aggiornato dei propri Soci suddiviso in tre sezioni:

- 1) Specialisti
- 2) Esclusivisti
- 3) Non Esclusivisti

ART. 5 COMPOSIZIONE

Assumono la qualità di Soci coloro che sono stati ammessi a far parte del S.U.S.O. con formale provvedimento di iscrizione.

Del Sindacato possono far parte:

a) Soci Specialisti:

I Soci abilitati ad esercitare l'attività odontoiatrica ai sensi delle leggi vigenti provvisti di specializzazione in Ortognatodonzia riconosciuta valida per l'esercizio nei confini dello Stato Italiano e in futuro della Comunità Europea.

b) Soci Esclusivisti:

I Soci abilitati ad esercitare l'attività odontoiatrica ai sensi delle leggi vigenti che dichiarino, con autocertificazione, di esercitare in modo esclusivo l'Ortognatodonzia da almeno 5 anni.

c) Soci Non Esclusivisti:

I Soci abilitati ad esercitare l'attività odontoiatrica ai sensi delle leggi vigenti che esercitano in modo non esclusivo l'Ortognatodonzia.

ART, 6 ISCRIZIONE

I Soci Specialisti hanno diritto di ottenere l'iscrizione al Sindacato mediante semplice presentazione del titolo di specialità, in ottemperanza alle attuali direttive E.F.O.S.A. (European Federation of Orthodontic Specialists Associations).

I Soci Esclusivisti e i Soci non Esclusivisti devono inoltrare domanda scritta al Presidente della Sezione Provinciale di residenza del richiedente che se ne assume la responsabilità o, mancando la Sezione, al Presidente Nazionale.

La domanda va corredata con i documenti attestanti le qualità del richiedente indicate dal presente Statuto, va controfirmata da due Soci Specialisti o Esclusivisti, uno dei quali con funzioni direttive. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo Provinciale entro 30 giorni dalla ricezione.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo Nazionale la facoltà di controllare la regolarità dell'iscrizione e pronunciarsi sostitutivamente in caso di necessità.

La quota di iscrizione viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Socio tenuto al pagamento della quota di iscrizione che non esegue relativo versamento decorsi i 15 giorni dalla richiesta potrà essere dichiarato decaduto.

ART. 7 CANCELLAZIONE

a) Il Socio che intende recedere dal Sindacato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

- b) L'iscritto, tenuto al versamento della quota annuale, non in regola con il versamento, sarà automaticamente cancellato allo scadere dell'anno di morosità, previa contestazione dell'irregolarità.
- c) Incorre nella cancellazione il Socio iscritto che rechi danni o pregiudizi gravi all'attività del Sindacato con il suo comportamento o con la diffamazione.

La cancellazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è inappellabile. Il Socio dichiarato decaduto potrà essere iscritto o riammesso solo dopo aver regolarizzato la sua iscrizione

ART. 8 ORGANI SOCIALI

Elettorato Attivo

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota.

Elettorato Passivo

L'elettorato passivo è costituito dai Soci che godono del diritto di eleggibilità. Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono le seguenti:

- 1) L'Assemblea Nazionale dei Delegati
- 2) Il Consiglio Direttivo Nazionale
- 3) L'Esecutivo del Consiglio Direttivo Nazionale
- 4) Il Presidente Nazionale
- 5) Il Segretario Nazionale
- 6) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- 7) I Comitati Consultivi
- 8) Il Comitato Delegati Internazionali

Possono essere eletti alle cariche sociali ai n. 2 - 3 - 6 sia i Soci Specialisti sia gli Esclusivisti.

Peraltro nella carica n. 2 è prevista una rappresentanza di due Soci non Esclusivisti.

Possono essere eletti alle cariche sociali ai n. 4 - 7 solo gli Specialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da uno Specialista, un Esclusivista e un non Esclusivista.

Per gli Organi non menzionati l'eleggibilità è aperta a tutti i Soci in regola con la quota associativa.

Il Sindacato articolandosi in Sezioni Provinciali ha quale relativi Organi:

- 1) L'Assemblea Provinciale
- 2) Il Consiglio Direttivo Provinciale
- 3) Il Presidente Provinciale
- 4) Il Collegio Provinciale dei Revisori
- 5) Il Presidente Regionale

ART. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati Provinciali di ciascuna Sezione in proporzione di 1 Socio effettivo per ogni 5 iscritti.

L'Assemblea è l'Organo supremo del Sindacato ed è convocata dal Consiglio Nazionale in via ordinaria una volta l'anno per:

- programmare l'attività sindacale;
- deliberare ed approvare i bilanci;
- deliberare sui problemi attinenti la gestione.

La convocazione è disposta per iscritto ed è comunicata agli aventi diritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'Assemblea si riunisce anche in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno 50 Soci. I termini e modalità di sua convocazione sono identici a quelli per l'Assemblea Ordinaria, ridotti in misura proporzionale all'urgenza dell'argomento da discutere fino ad un minimo di 7 giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, obbligatoriamente disposta nel giorno successivo alla prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; per le elezioni delle cariche direttive (Presidente e Consiglio) si riunisce una volta ogni 3 anni e provvede per scrutinio segreto.

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto e non è ammessa delega.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

E' l'Organo che cura l'esecuzione e la gestione degli affari ordinari del Sindacato.

Esso è convocato dal Presidente Nazionale e provvede a sollecitare e proporre ogni azione intesa a perseguire le finalità del Sindacato, a gestire l'attività amministrativo-contabile, esaminare il bilancio ed il conto consuntivo, proporre modifiche allo Statuto, eleggere i membri dei Comitati Consultivi.

Il Consiglio è composto da 13 Soci eletti dall'Assemblea fra quelli con funzioni direttive nelle Sezioni Provinciali oltre il Presidente Nazionale che lo presiede e il Segretario Nazionale. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; esso scade dal proprio mandato il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello della sua elezione; conserva comunque i poteri di sola ordinaria gestione anche dopo tale data fino a quella di insediamento del Consiglio di nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo in prima seduta è convocato dal Presidente Nazionale eletto in via diretta dall'Assemblea, che vi provvede a nominare nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed i coordinatori responsabili dei Comitati Consultivi.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, quello del suo Presidente.

Qualora i presenti siano inferiori al 50 % dei suoi componenti, il Consiglio non ha potestà deliberativa.

Il Presidente Nazionale, il Segretario del Consiglio Direttivo, il Tesoriere Nazionale e il Vice Presidente costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 10 bis

I componenti il Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla relativa carica qualora, per tre volte consecutive, risultino assenti al Consiglio Direttivo regolarmente convocato.

Non sono cause esimenti dalla decadenza eventuali giustificazioni di qualsiasi natura dovessero essere fornite dal Consigliere assente.

Il Consigliere decaduto non potrà essere sostituito fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 11 PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Egli presiede al funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale e provvede alla esecuzione delle deliberazioni, provvede a sottoporre ai Comitati Consultivi i problemi sui quali rendere parere, convoca il Consiglio e l'Assemblea, coordina l'attività e l'attuazione dei programmi statutari. Il Presidente ha inoltre la legale rappresentanza del Sindacato, in caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

La carenza sopravvenuta del titolare dell'Ufficio di Presidenza comporta automaticamente la convocazione dell'Assemblea per la relativa elezione del nuovo titolare, provvedendo, per il solo tempo necessario alla nuova elezione, a sostituirlo il Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto in via diretta dall'Assemblea dei Delegati e dura in carica per un triennio e può essere rieletto una sola volta per un massimo di due mandati consecutivi. La candidatura alla carica di Presidente è sempre riproponibile ancorchè intervallata tra mandati.

Il socio che abbia rivestito la carica di Presidente Nazionale del S.U.S.O., distinguendosi per particolari meriti professionali e per la gestione con alto profilo del Sindacato, può essere nominato Presidente Onorario.

La carica di Presidente Onorario è onorifica e consente la partecipazione agli organi gestionali con funzioni meramente consultive.

ART. 12 SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea dei Delegati successivamente all'elezione del Presidente.

Il Segretario è titolare dell'azione propositiva di indirizzo dell'attività sindacale e coordina con il Presidente Nazionale l'attuazione dei programmi statutari, provvede sulle domande di iscrizione, cura i rapporti con gli Organismi Provinciali. E' preposto alla tenuta dei registri del Sindacato nei quali provvede a redigere per sintesi le risultanze dei lavori degli Organi statutari, egli redige e sottoscrive i verbali delle sedute.

Il Segretario dura in carica 3 anni e scade con il Consiglio Direttivo Nazionale, egli è responsabile del regolare andamento dell'ufficio di sede.

ART.13 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

La vigilanza sulla utilizzazione delle quote sociali ed il controllo dei bilanci annuali è di competenza del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti composto da 4 Soci, uno con funzioni supplenti, eletti in via diretta dall'Assemblea dei Delegati.

Alla fine di ciascun anno il Collegio provvede a redigere la propria relazione per l'Assemblea. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Tesoriere e di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata in carica del Collegio è pari a quella degli altri Organi Statutari, esso è convocato, in via ordinaria annualmente previo avviso del Presidente eletto fra i relativi suoi componenti.

ART. 14 COMITATI CONSULTIVI

E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere alla nomina di commissioni preposte allo studio di singoli problemi: esse assumono in via propositiva la funzione di Comitati Consultivi. Essi sono presieduti da un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o da un Presidente di Sezione Provinciale e sono composti da un numero di membri indicato a seconda del caso dal Presidente Nazionale ed eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 14 bis COMITATO DELEGATI INTERNAZIONALI

Il Comitato Delegati Internazionali è rappresentato dal Presidente Nazionale a cui vengono affiancati 3 Soci Specialisti.

Il Comitato Delegati Internazionali è l'Organo che coordina, in ambito internazionale, l'attività del Sindacato e in ambito europeo partecipa ai lavori dell'E.F.O.S.A. (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) in rappresentanza degli Specialisti.

Il Comitato viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente.

ART, 15 VICE PRESIDENTE

Il Presidente è sostituito in caso di impedimento dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti.

La durata in carica è uguale a quella degli altri Organi del Consiglio Direttivo.

ART. 16 TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere coordina l'attività economico-amministrativa del Sindacato, ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori del Sindacato.

Egli provvede alla riscossione delle quote di iscrizione nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale, redige annualmente i bilanci, sottoscrive i mandati dei quali è responsabile qualora eccedenti il relativo stanziamento di bilancio.

Il Tesoriere dura in carica 3 anni e scade unitamente agli altri Organi.

ART. 17 ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è costituita dall'insieme dei Soci della Sezione Provinciale.

Essa si riunisce, in via ordinaria, annualmente su convocazione del Presidente Provinciale. Essa è competente a deliberare:

- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale;
- l'elezione dei Revisori dei Conti costituenti il Collegio Provinciale;
- sulle materie statutarie in conformità all'indirizzo dei programmi nazionali.

La convocazione è disposta per iscritto ed è comunicata agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della seduta assembleare provinciale.

L'Assemblea si riunisce anche in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti alla Sezione.

Termini e modalità di funzionamento sono mutuati dalla disposizione statutaria che regola il funzionamento dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota annuale e iscritti al S.U.S.O. almeno 3 mesi prima della data dell'Assemblea Provinciale.

ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Provinciale, eletto dall'Assemblea in numero di 1 Consigliere per ogni 10 iscritti, con l'aumento di 1 Consigliere ogni ulteriore o frazione di 10 Soci, elegge fra i suoi componenti il Presidente Provinciale, il Segretario e il Tesoriere.

Qualora il numero complessivo dei Soci della Provincia sia inferiore a 21 sarà ugualmente eletto fra i suoi componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Dura in carica 3 anni e scade con gli altri Organi Statutari.

Quando la Sezione Provinciale è costituita dalla fusione del territorio di 2 o più province per l'insufficienza del numero minimo di Soci, il Consiglio Provinciale sarà costituito proporzionalmente al numero degli iscritti di ciascuna provincia.

ART. 19 FUNZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Compete al Consiglio l'attività divulgativa dell'attività del Sindacato al fine di promuovere l'adesione di nuovi Soci, deliberando sulla relativa loro domanda di iscrizione. Predisporre un articolato programma di attività in armonia con gli indirizzi nazionali da proporre al Consiglio Direttivo Nazionale.

Redigere ed approntare i bilanci da sottoporre all'Assemblea Provinciale, realizzare il programma deliberato a livello nazionale, indire l'Assemblea, curare i collegamenti con Organismi locali, con altri Sindacati od Associazioni, promuovere attività di aggiornamento, vigilare sulla correttezza e lealtà degli iscritti ai principi dello Statuto, promuovere presso il Consiglio Direttivo Nazionale la procedura di decadenza o cancellazione dei Soci morosi o in conflitto con i principi statutari.

Ha la rappresentanza legale della Sezione a livello Provinciale.

Presiede il Consiglio Direttivo Provinciale dal quale è eletto a maggioranza, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali, coordina l'attuazione dei programmi e il funzionamento della Sezione e i rapporti con gli Organi legislativo, esecutivo e giudiziario.

Egli dura in carica 3 anni, è rieleggibile e non può cumulare in sé più cariche nell'ambito della Sezione.

ART. 21 PRESIDENTE REGIONALE

I Presidenti Provinciali eleggono tra loro il Presidente Regionale con funzioni di coordinamento e impulso dell' attività sindacale nel territorio regionale.

Al Presidente Regionale compete il collegamento tra il territorio regionale e la Presidenza Nazionale, l'interposizione nei conflitti locali, la promozione di tutte le attività sindacali.

ART. 22 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le deliberazioni che comportano le modificazioni dello Statuto devono essere precedute dal parere del Comitato Consultivo all'uopo nominato.

Esse devono essere proposte per scritto e trasmesse a tutti i Presidenti Provinciali di Sezione che avranno titolo a formulare le loro osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione.

Esse dovranno essere adottate a maggioranza assoluta degli iscritti all'uopo rappresentati dai Delegati in sede di Assemblea Nazionale. In difetto di maggioranza assoluta dei Delegati le proposte modificazioni si intendono respinte e dovranno essere trasmesse al competente Comitato per gli adeguamenti richiesti in Assemblea che non potranno essere comunque né apportati, né approvati nell'Assemblea in cui sono stati respinti.

La nuova Assemblea non potrà essere riconvocata prima della scadenza di un trimestre.

ART. 23 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Sindacato è deliberato dall'Assemblea dei Delegati con l'assenso del 100% dei votanti; esso è automatico quando venga a mancare sul territorio un numero di Soci da poter costituire almeno una Sezione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori che redigerà il bilancio finale da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

Eventuali residui attivi o beni costituenti il patrimonio saranno devoluti ad una istituzione benefica indicata dall'Assemblea.

ART. 24 REGOLAMENTO

E' data facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale di compilare un Regolamento interpretativo di questo Statuto e di sottoporlo all'Assemblea dei Delegati.

La sua entrata in funzione è condizionata all'approvazione della maggioranza assoluta dei Delegati.

ART. 25 DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto ci si deve riferire alle Leggi vigenti in materia nello Stato Italiano.